



SENT. n. 70/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21123** del registro di Segreteria, proposto da **C. L.**, nato a *omissis* (...) il *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Cussiol e Barbara De Nardi del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo legale, in Mogliano Veneto Piazza della Repubblica 3/2, giusta procura *ad litem* in calce al ricorso, con richiesta di ricevere le comunicazioni ai numeri fax ed agli indirizzi p.e.c. indicati;

CONTRO

• **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Via XX Settembre n. 8, 00187 Roma, C.F. 80425650589 e Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – in persona del Direttore e/o legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, C.F. 80402190583, costituito con memoria del Capo Reparto – Servizio Contenzioso, dr.ssa I. Naso;

• **MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma C.F.

	80415740580, con memoria della Dirigente della Direzione Servizi Tesoro dr.	
	S. Salimbene e dei Funzionari della RTS Genova dr.i R. Costa e L. Costantini;	
	- con la chiamata in causa di: I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza	
	Sociale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato e di-	
	feso dall’Avv. Alberto Fuochi, giusta procura generale alle liti rilasciata per	
	atto a ministero del notaio Paolo Castellini, rep. 80974 del 21 luglio 2015, e di	
	seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, elettivamente domici-	
	liato in Genova, Piazza Borgo Pila 40;	
	PER L’ANNULLAMENTO	
	- del silenzio rifiuto a provvedere sull’istanza del 7.02.2020;	
	- del Decreto <i>omissis</i> del Ministero della Difesa (Direzione Generale Previ-	
	denza Militare e della Leva) che ha accertato la non dipendenza da causa di	
	servizio della malattia e del parere medico del Comitato di Verifica delle cause	
	di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze <i>omissis</i> , provvedi-	
	mento notificato il 28.05.2018 e di ogni altro atto connesso antecedente coevo	
	e successivo;	
	E PER L’ACCERTAMENTO	
	della sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità/lesioni	
	riscontrate e della conseguente sussistenza del diritto alla pensione privilegiata	
	e ai connessi benefici di legge;	
	E LA CONSEGUENTE CONDANNA	
	delle Amministrazioni resistenti a riconoscere e a pagare la pensione privile-	
	giata e i connessi benefici di legge a partire dal dì del dovuto (congedo avvenuto	
	nell’ottobre 2015) al saldo effettivo;	
	Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.);	
	Udita, nella pubblica udienza del 28 giugno 2024, l’Avv.to Patrizia Sanguineti	
	2	

	per l'I.N.P.S.;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2021, recante le conclusioni <i>ut supra</i>	
	rassegnate, l'Alto Ufficiale generalizzato in epigrafe si è rivolto a questa Se-	
	zione Giurisdizionale per accertare il riconoscimento della dipendenza da causa	
	di servizio quale presupposto della concessione della pensione privilegiata or-	
	dinaria (P.P.O.), in relazione alle patologie da cui risulta affetto, con decorrenza	
	dal congedo, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, producendo una	
	relazione medico legale e chiedendo in via istruttoria l'esibizione del proprio	
	fascicolo amministrativo e dei pertinenti rapporti di servizio, oltre all'ammis-	
	sione della prova per testi su n. 63 capitoli. Ha riferito di aver partecipato ed	
	organizzato, nel corso della sua carriera, intense attività addestrative, spesso	
	con armi da fuoco, nelle condizioni meteorologiche più variegate ed avverse;	
	nonché di aver svolto numerose missioni, sia in contesto nazionale sia interna-	
	zionale, con partecipazione a scontri a fuoco in prima persona e necessità di	
	compiere numerosi voli in aereo ed elicottero in zone operative “ <i>teatro di</i>	
	<i>guerra</i> ”, cui attribuisce – perlomeno sotto il profilo concausale – l'insorgenza	
	della “ <i>Sindrome di Ménière</i> ” e della “ <i>Otite cronica con ipoacusia</i> ”, che sareb-	
	bero state conseguenza dei suddetti fattori di rischio per l'apparato uditivo.	
	In particolare, fino alla presentazione della domanda di riconoscimento di causa	
	di servizio, espone di essersi arruolato il <i>omissis</i> e di aver ricoperto, dal 1986	
	al 1997, incarichi di comando presso il Reggimento <i>omissis</i> , partecipando ad	
	intense attività addestrative, spesso a fuoco, in ambiente lagunare e marino e ad	
	esercitazioni con <i>US Marine Corps</i> , <i>UK Royal Marines</i> e l'Esercito Argentino.	
	Dal 1998 al 2000, egli dichiara di aver partecipato per 9 mesi alle operazioni in	
	3	

omissis, in Kosovo (*omissis*) ed in Albania nel Comando della missione *omissis*. Viene riportato come le condizioni logistiche, in particolare quelle alloggiative, fossero particolarmente disagiate; nel corso dell'operazione, il ricorrente lamenta di aver subito un attentato con autobomba presso *omissis* ed un attacco con armi portatili a *omissis* avente quale obiettivo i componenti del Comando. Nel 2001, espone di aver comandato il battaglione *omissis*, alla cui guida partecipava, per la seconda volta, alle operazioni in Kosovo. Nel corso della missione, oltre a patire lo scarso riposo, viene rilevato che le condizioni alloggiative erano critiche: a *omissis* all'interno di una ex fabbrica di auto abbandonata (*omissis*) con presenza di materiali chimici di risulta abbandonati, mentre a *omissis* all'interno di prefabbricati. Sul territorio nazionale, durante il periodo 2001-2002, egli afferma di aver svolto le attività tipiche delle unità lagunari, come il Corso di Abilitazione Anfibia, le esercitazioni a fuoco di Gruppo tattico e le pattuglie in laguna, a seguito dei noti eventi dell'11 settembre 2001 coordinando la missione *omissis*. Nel 2005-2006 e per gli anni successivi, il ricorrente riferisce di aver effettuato svariate missioni su mezzi ruotati, in elicottero ed in aereo in Afghanistan, con continui voli in aereo ed elicottero che avevano la particolarità di essere effettuati in zona di guerra, con ricognizioni in zone con potenziale presenza di terroristi. Precisando di aver svolto la missione *omissis* in Libano e di essere stato incaricato del comando della Brigata *omissis*, nonché del Contingente multinazionale NATO, infine, sul territorio nazionale l'ex militare espone di aver preso parte anche alle operazioni di presenza e sorveglianza e concorso con le forze di polizia *omissis* in Sardegna e *omissis* in Sicilia, operando sul terreno con orari di lavoro particolarmente stressanti. Per l'insorgenza di disturbi vestibolari ed acustici, in data 21.08.2014, presentava istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio dell'infermità e la concessione dell'equo indennizzo. Esperita l'istruttoria di cui al d.p.r. n. 461 del 2001, il militare veniva quindi valutato presso la Commissione medica ospedaliera (CMO) della Sanità militare di Roma in data 23.10.2015, che lo riscontrava affetto da *"Sindrome di Ménière trattata con decompressione meningeo del dotto e del sacco endolinfatico sx scarsamente compensata. Otite cronica purulenta sin con ipoacusia sin grave con Voc ad concham ed ipoacusia mista con voce a mt. 4"*, con ascrizione della menomazione alla V categoria della Tabella A annessa al d.p.r. n. 834 del 1981. La medesima Commissione giudicava il Generale anche *"Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto"*. La procedura seguiva, quindi, l'ulteriore corso presso il C.V.C.S., per il parere, obbligatorio e vincolante (artt. 11 e 14 del d.p.r. n. 461 del 2001), sul nesso causale tra i fatti di servizio e la menomazione accertata dalla CMO. Nel frattempo, il ricorrente veniva congedato dall'Amministrazione militare con decreto del *omissis* e veniva disposta la cessazione dal servizio permanente, per infermità, con effetto dal *omissis* con collocamento, alla stessa data, in congedo assoluto, ex art. 929, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare - C.o.m.*). Successivamente, il C.V.C.S., operante presso il M.E.F. (art. 10, commi 1 e 11 del decreto legislativo n. 303 del 30.07.1999), pronunciandosi mediante il parere n. *omissis*, reso nell'adunanza n. *omissis*, ha ritenuto che le suddette patologie non potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, *"trattandosi di forma caratterizzata da accessi vertiginosi, accompagnati da acufeni e ipoacusia, dovuta ad idrope endolinfatico, interessante uno o entrambi i labirinti, prodotta da costrizione arteriolare seguita da dilatazione capillare, e quindi da stasi vascolare, da cui deriva un aumento della permeabilità vasale (con*

edema) e della pressione endolinfatica. La causa è da attribuirsi ad anomalia angioneurotica, innescata da fattori occasionali agenti su uno stato di predisposizione individuale e, come tale, non rapportabile etiopatogeneticamente al servizio, nemmeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante. In riferimento alla infermità otite cronica purulenta sinistra non si evincono nel servizio fattori infettivi tali da essere ritenuti determinanti all'instaurarsi della patologia stessa.”.

In conformità a tale parere, seguiva il decreto *omissis* con cui il Ministero della Difesa negava che la menomazione subita dipendesse da causa di servizio. Pertanto, il ricorrente, già collocato in congedo, inoltrava, in data 2.07.2020, al Ministero della difesa ed all'I.N.P.S. formale richiesta di pensione privilegiata per la predetta infermità, senza ricevere riscontro.

Il pensionato ritiene la motivazione, le conclusioni e le statuizioni contenute negli atti impugnati non condivisibili, in quanto contrastanti con la reale ed effettiva entità dell'attività lavorativa svolta e le condizioni operative, che sarebbero state, secondo tale prospettazione, la causa esclusiva o concausa determinante ed efficiente dei problemi uditivi, appunto collegati ai continui voli su aerei o elicotteri che erano stati segnalati nella domanda amministrativa dove, in particolare, l'ex militare aveva sottolineato come il particolare modo con cui tali voli avvenivano (con decollo e atterraggio repentini) fosse foriero di importanti e rapidi sbalzi di pressione, causando “*barotraumi*” da considerare, anche sulla base della citata perizia medico legale di parte, quali cause o quanto meno concause, della menomazione, così configurando la fattispecie legale del pensionamento privilegiato dei militari (art. 67 del d.p.r. n. 1092 del 1973, richiamato dall'art. 1885 del d.lgs. n. 66 del 2010, C.o.m.). Per il che, il ricorrente confuta integralmente il suddetto parere e addebita al C.V.C.S. di non aver

preso contezza di tali elementi del servizio, dell'assenza di riposo, delle peculiari condizioni logistiche e climatiche, evidenziando quindi un travisamento dei fatti che avrebbe condotto all'inattendibilità metodologica delle conclusioni, dovendo l'organo tecnico del M.E.F. motivare le ragioni per cui quanto sopra non aveva avuto nessun effetto causativo (neppure di concausa) sulla infermità denunciata, rimarcando la circostanza che non fossero stati neppure esplicitati i *"fattori occasionali"* che avrebbero innescato l'asserito *"stato di pre-disposizione individuale"* e l'affermata insussistenza di *"fattori infettivi"*.

2. In data 21.09.2021 si costituiva il M.E.F. con memoria del Dirigente e dei Funzionari preposti. Argomentati i dati di fatto e di diritto ritenuti rilevanti nella fattispecie, in via preliminare, è stato chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di interesse del ricorrente e/o dichiarare il difetto di titolarità passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la sua conseguente estromissione dal giudizio, in quanto l'attività provvedimentale era stata direttamente posta in essere dall'Amministrazione militare.

Pertanto, è stato affermato legittimato a contraddire, anche alla luce della generale regola posta dall'art. 17 del d.p.r. n. 461 del 2001, l'Ente previdenziale, che, da tempo, era subentrato alle varie Amministrazioni statali nella liquidazione delle pensioni (circolare dell'ex I.N.P.D.A.P. n. 19 del 18.09.2009, ora operante come I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici, quale successore, a titolo universale ex art. 21 del d.l. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22.11.2011). Nel merito, è stato chiesto a questa Corte di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. In particolare, è stato considerato che, nello svolgimento delle funzioni assegnate al Comitato, il medesimo Organo aveva proceduto ad una scrupolosa disamina di tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria trasmessa, ponendo

particolare attenzione ad ogni aspetto delle mansioni lavorative disimpegnate dal militare, sotto tutti i profili (modalità, tipologia e condizioni), alla valutazione della loro capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali, sottolineando che la Sezione del C.V.C.S. era formata da elementi con elevato livello di competenza e che i relativi pareri assumevano come parametro di valutazione la letteratura medica più accreditata in materia, vale a dire, la comune scienza ed esperienza del settore, acquisita alla valutazione per il tramite della componente medica (cfr. art. 10, comma 2, d.p.r. n. 461 del 2001). Inoltre, si è osservato che l'onere della prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità incombeva sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., in particolare, rilevando che la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio non era sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in parola, non potendo essere invocate secondo la giurisprudenza nella materia in esame presunzioni legali o semplici.

3. In data 17.01.2022, depositava memoria di costituzione anche il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza e della Leva.

~~In via pregiudiziale, l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso, nella parte in cui viene richiesto l'annullamento del decreto omissis e del parere del Comitato di verifica. Ciò in quanto, "l'eventuale annullamento del provvedimento di dipendenza ed equo indennizzo e del prodromico parere costringerebbe l'Amministrazione a riaprire il procedimento ai sensi del D.P.R. 461/2001, e determinerebbe l'adozione di un nuovo provvedimento di dipendenza in ottemperanza della decisione giurisdizionale, con effetti anche in materia di equo indennizzo, beneficio denegato con il decreto de quo. L'annullamento del provvedimento presuppone quindi che codesta Corte possa esprimersi anche sulla spettanza dell'equo indennizzo. Ma~~

ciò fuoriesce dal perimetro della potestas iudicandi della Corte dei Conti in quanto rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo (ex plurimis, Cass. SS. UU. n. 21605 del 22 agosto 2019). ”. Infatti, per costante giurisprudenza, appartenevano al Giudice del rapporto di servizio (il giudice amministrativo per il personale in regime di diritto pubblico) le controversie aventi ad oggetto l’equo indennizzo. Inoltre, è stato chiesto di disporre l’estromissione dal giudizio del Ministero per carenza di legittimazione passiva, poiché il ricorso era finalizzato ad ottenere la condanna a riconoscere ed a pagare la pensione privilegiata, materia di competenza esclusiva dell’I.N.P.S., in esecuzione del dettato normativo contenuto all’art. 2 - 1° comma - della legge n. 335 del 1995 ed in applicazione della Circolare nr. M_DGPREV/I/1/1000/335/95 del 15.10.2009 della medesima Direzione Generale).

Nel merito, si insta per il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese. Infatti, anche se l’infermità lamentata era insorta nel corso del servizio, tale circostanza non poteva ritenersi sufficiente ad integrare la prova della dipendenza dal servizio, il cui onere gravava sul ricorrente. Invero, le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrivano, secondo la prospettazione, elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca del giudizio espresso dal Comitato di Verifica. Le motivazioni espresse dal citato Organo, anzi, apparivano puntuali e circostanziate, frutto di una completa istruttoria con riferimento a tutti i precedenti di servizio dell’Ufficiale ed a tutti gli elementi connessi, con piena cognizione di causa. Inoltre, il parere espresso dal C.V.C.S. poteva fregiarsi di una intrinseca pertinenza e attendibilità, attesa la sua particolare composizione e la spiccata competenza dell’Organo sotto il profilo delle conoscenze medico-legali. Nondimeno, la valutazione del Comitato di Verifica non si discostava delle risultanze della letteratura

medica circa l'eziologia della patologia, in quanto *“La Sindrome di Ménière viene descritta come una infermità derivante da un accumulo anomalo di endolinfa nel labirinto membranoso. Le cause della malattia non sono del tutto conosciute, ma sono stati individuati diversi possibili fattori. Tra questi si annoverano la predisposizione genetica; anomalie vascolari; caratteristiche anatomiche del dotto e sacco endolinfatico; infezioni virali; l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale; alterazioni del contenuto ionico/salino dell'endolinfa. Si ipotizza inoltre una incidenza del tabagismo e dell'assunzione eccessiva di alcolici e caffeina. È inoltre una infermità che predilige il sesso maschile. Sebbene l'interessato ne attribuisca l'insorgenza al servizio, l'attività svolta dallo stesso, anche se impegnativa, non presenta elementi di eccezionalità rispetto alle mansioni e ai compiti svolti da un significativo numero di militari. Per cui il servizio può essere considerato quale semplice occasione per il manifestarsi della patologia che si sarebbe comunque manifestata anche qualora l'interessato avesse ricoperto mansioni diverse.”.*

4. Per la trattazione cartolare, nelle forme del rito pensionistico disciplinate dalla normativa emergenziale di cui all'art. 85, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii, pervenivano ulteriori note d'udienza, da parte del M.E.F. (21 gennaio 2022), che insisteva nelle conclusioni rassegnate, nonché da parte del patrocinio attoreo (20 gennaio 2022), che venivano reiterate, in data 11 marzo 2022, nell'imminenza dell'udienza, nelle more rinviata al 18 marzo 2022. In particolare, replicando alle eccezioni sollevate in via pregiudiziale e/o preliminare dalle Amministrazioni resistenti e preso atto di quanto sostenuto, è stata chiesta in via istruttoria l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'I.N.P.S., opponendosi all'estromissione del Ministero della Difesa e

rimettendosi a giustizia quanto alla medesima richiesta espressa dal M.E.F.

Quanto alla giurisdizione di questa Corte è stato affermato che essa ha per og-

getto il decreto impugnato nei limiti in cui esso preclude al ricorrente il diritto

al trattamento pensionistico privilegiato, non avendo chiesto il ricorrente il ri-

conoscimento dell'equo indennizzo, bensì l'accertamento del diritto alla pen-

sione privilegiata e ai connessi benefici di legge.

Inoltre, quanto alle difese nel merito delle Amministrazioni resistenti, ritenute

sovrapponibili, secondo le quali un certo coefficiente di esposizione a *noxae*

patogene potenzialmente dannose doveva ritenersi immanente al disimpegno

dei servizi operativi delle Forze Armate, anche in contesti di impiego interna-

zionale, l'attore per l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia e lo

svolgimento dei doveri d'ufficio ha rimandato al ricorso introduttivo, ai punti

3.A), 3.B) e 3.C), oltre che ai pertinenti referti medici.

Si insiste, altresì, per l'esibizione dell'intero fascicolo relativo alla pratica del

ricorrente e, con riferimento all'attività addestrativa e di missione descritte da

~~pag. 8 fino a pag. 13 del ricorso, si chiede che vengano prodotti dalle Ammini-~~

~~strazioni resistenti i rapporti relativi e l'ammissione della prova per testi for-~~

~~mulata nel ricorso introduttivo con i testi ivi indicati. Si chiede, infine, che~~

~~venga disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale per accertare se,~~

sulla base dei fatti e documenti dedotti e l'esame del ricorrente, sia accertabile

o meno la dipendenza da causa di servizio della infermità riscontrata allo stesso.

5. Nella trattazione del 18 marzo 2022, questo Giudice ha preso atto che non

era stata espressamente richiesta la discussione orale dalle parti, riservandosi di

provvedere, di seguito emettendo l'**ordinanza n. 15 del 5 aprile 2022**, con cui

è stata disposta l'acquisizione entro il termine di dieci giorni antecedenti

l'udienza fissata per la trattazione (7 ottobre 2022, rinviata per esigenze

organizzative al 21 ottobre 2022), per quanto di competenza, dall'Amministrazione della Difesa ex datrice di lavoro, nonché dal M.E.F., per le evidenze sottoposte alla disamina del Comitato di Verifica, il fascicolo amministrativo del ricorrente, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria rilevante a fini di causa nella disponibilità ed al foglio matricolare, nonché ai dati di servizio e di carriera con le pertinenti evidenze relative alle contestazioni espresse nell'atto introduttivo, per quanto concerne l'attività addestrativa e di missione, nonché ai relativi rapporti di servizio, con possibilità di replica per le parti nei cinque giorni liberi antecedenti. Inoltre, visti gli artt. 160-bis, 164, comma 9, e 165 c.g.c., è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S., successore dell'I.N.P.D.A.P., presso cui a far tempo dal 1° gennaio 1996 è stata istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato, nonché per le altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479), ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle convenzioni via via intervenute tra le varie Amministrazioni interessate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, subentrato al Ministero della Difesa nella liquidazione e gestione dei trattamenti pensionistici, assumendone le competenze nei confronti dei militari collocati direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto, ossia dei militari collocati a riposo, a domanda o per infermità, come avvenuto nel caso dell'odierno ricorrente (cfr. Circolare dell'ex I.N.P.D.A.P. n. 19 del 18.09.2009, nonché Circolare del Ministero della Difesa M_DGPREV/I/1/1000/335/95 del 15.10.2009), in qualità di Ente liquidatore della posizione contributiva del personale militare collocato in quiescenza successivamente alla suddetta data, competente a rideterminare la pensione del ricorrente con l'eventuale

applicazione, ove spettante, del beneficio richiesto. **6.** In ottemperanza alla predetta ordinanza, con nota del 22 luglio 2022, il Ministero della Difesa, ha prodotto sette relazioni del personale militare che aveva operato con il ricorrente nell'espletamento delle attività descritte nell'atto introduttivo. Inoltre, con nota del 4 agosto 2022, il M.E.F. ha precisato che la documentazione sanitaria era stata restituita al Ministero della Difesa, potendo essere conservata ai sensi della vigente normativa sulla *privacy* per il solo tempo strettamente necessario al deposito del parere del Comitato.

Con memoria autorizzata del 14 ottobre 2022, il patrocinio attoreo ha rimarcato che: *“dalle relazioni prodotte in atti dal Ministero della Difesa che rispondono in modo del tutto positivo e puntuale ai capitoli di prova presentati confermandone la veridicità emerge che risultano provati gli elementi dell'attività lavorativa del ricorrente che sono stati la causa e/o concausa (vedasi perizia medico-legale del dr. omissis) della infermità denunciata e per la quale il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata. (...) Ora gli elementi relativi alla sua attività professionale che hanno causato l'insorgenza della infermità del ricorrente (sindrome di Meniere) sono identificabili nei punti sintetizzati di seguito. 1) Le intense attività addestrative e le continue esercitazioni con armi da fuoco avvenute negli anni 1986-1993;1994-1997 e 2001-2002 in omissis, che si sono svolte senza protezione dell'apparato uditivo (scoppi incessanti a cui è stato sottoposto in quanto direttore di tiro). 2) I numerosissimi voli in aerei ed elicotteri militari compiuti dal ricorrente sia in Italia che all'estero (solo nell'ultima missione in Afghanistan sono stati 150 in sei mesi) che si svolgevano in configurazione “tattica” e cioè con manovre veloci e con salite e discese di quota repentine in fase di decollo e di atterraggio, per evitare il fuoco nemico. Tale tipologia del volo*

genera sbalzi di pressione che si avvertono anche nell'apparato uditivo con scompensi barometrici e conseguenze molto deleterie. Anche in questo caso i voli si svolgevano senza l'ausilio di sistemi di protezione dell'udito. 3) Le condizioni di lavoro durante i pattugliamenti avvenuti in Laguna, nel delta del Po e in mare che si svolgevano sia di giorno che di notte in qualunque condizione meteorologica in continuo contatto con l'acqua salmastra, la sabbia e la polvere con turni di riposo di poche ore da passare in un sacco a pelo sul terreno o sopra un telo con costante presenza di forte umidità. Le attività anfibia si svolgevano d'inverno ed avvenivano senza passamontagna. 4) Le condizioni di lavoro durante le missioni all'estero (Kosovo, Libano Afghanistan) spesso in condizioni meteorologiche proibitive con escursioni termiche incredibili tra il giorno e la notte e con estati torride e d'inverni freddissimi senza protezioni per l'apparato uditivo. 5) Le condizioni igienico sanitarie sono stare ovunque decisamente critiche e non c'era un momento in cui gli operatori non fossero ricoperti di polvere. 6) Sempre precarie ed insalubri erano condizioni dei luoghi in cui operava e si alloggiava. 7) Attesa l'estrema importanza e delicatezza dell'incarico ricoperto (...) uno stato di massima allerta e massimo stress per il continuo timore fondato di attentati ed agguati alla sua persona portati dal nemico e di cui sono narrati i vari tentativi. Anche tale insopportabile livello di tensione psico fisica e stress hanno inciso sulla sua capacità uditiva in modo determinante come precisa il prof. omissis nel suo referto medico. Non va poi trascurato il fatto che il ricorrente non abbia potuto riposare, né di usufruire di licenze e pause settimanali, ma di essere stato sottoposto a una mole di lavoro di 20 ore al giorno per lunghi periodi". Pertanto, in via istruttoria, è stata chiesta "l'ammissione della prova per testi con i testi ivi indicati qualora il giudice non ritenga sufficienti le relazioni prodotte dalla Difesa a conferma

delle circostanze capitolate” e, inoltre, che venisse disposta consulenza tecnica d’ufficio medico legale per accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità riscontrata e quindi il riconoscimento della pensione privilegiata, producendo i documenti nn. 8 e 9 citati nella memoria del 20.02.2022 (la comunicazione dell’I.N.P.S. di Savona del 27.05.2020 ed un’integrazione dello stato di servizio del ricorrente).

Nella pubblica udienza del 21 ottobre 2022, i difensori e le parti presenti hanno concluso come in atti, riportandosi ai rispettivi argomenti, riservandosi questo Giudice di provvedere e, di seguito, emettendo l’**ordinanza n. 39 del 25 ottobre 2022**, con cui venivano disposti incumbenti istruttori (ai sensi degli artt. 23, 94, 97 e 165 ss. del c.g.c.), considerata la natura eminentemente tecnica delle questioni sottese alla decisione del giudizio, ordinando l’acquisizione del parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute (U.M.L.), chiamato, previa eventuale visita diretta, a esprimere motivato avviso in merito alla dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui il ricorrente risulta affetto (*“Sindrome di Ménière trattata con decompressione meningea del dotto e del sacco endolinfatico sx scarsamente compensata. Otite cronica purulenta sin con ipoacusia sin grave con Voc ad concham ed ipoacusia mista con voce a mt. 4”*) e, in caso di risposta positiva al presente quesito, circa la relativa decorrenza ed esatta ascrizione/classificazione tabellare, assegnando il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza e fissando l’udienza al 28 aprile 2023, autorizzando le parti a depositare note a difesa ed ogni ulteriore documento ritenuto utile, nei dieci giorni antecedenti nonché repliche nei cinque giorni antecedenti. 7. L’udienza di trattazione veniva più volte rinviata, anche su richiesta di parte ricorrente (21.03.2023), non risultando trasmesso l’elaborato peritale, considerando che l’U.M.L. per la pluralità di accertamenti in

	corso indicava la propria disponibilità ad evadere la richiesta entro il primo trimestre del 2024 (23.05.2023), per cui questa veniva calendarizzata a ruolo del	
	28 giugno 2024.	
	Il parere veniva reso il 29 dicembre 2023, sulla base dell'esame della documentazione allegata al fascicolo e delle osservazioni formulate dal C.T.P. dr. Damiano Donadello in occasione delle operazioni peritali svolte il 21.11.2023, ritenendo che la patologia sofferta dal ricorrente non potesse essere ritenuta	
	dipendente da causa di servizio, dal momento che il servizio che non poteva assumere valenza di concausa efficiente e determinante nell'aggravamento o	
	nell'anticipata manifestazione dell'infermità medesima. Infatti, è stata caratterizzata la malattia di Ménière (MM) ed i suoi tre stadi progressivi, quale <i>"affezione idiopatica dell'orecchio interno caratterizzata da crisi di vertigine rotatoria violenta accompagnata da sordità neurosensoriale, acufeni e sensazione di tappamento di un orecchio"</i> , per cui <i>"il substrato istopatologico è un idrope</i>	
	<i>endolinfatico, cioè la distensione di tutto il labirinto membranoso per accumulo</i>	
	<i>progressivo di endolinfa, dovuto a una disfunzione del sacco endolinfatico"</i> , affermando che <i>"In caso di malattia di Ménière bilaterale è molto suggestiva</i>	
	<i>l'ipotesi che la causa di malfunzionamento del sacco sia autoimmune"</i> , con la conseguenza che ad oggi neppure esiste un trattamento causale; oltre che	
	l'otite cronica purulenta, considerando che <i>"trattasi di una malattia caratterizzata dalla perforazione ben evidente e stabile della membrana timpanica nonché da uno stato costante intermittente di flogosi dell'orecchio medio che si</i>	
	<i>manifesta con otorrea cronica o discontinua. Le cause più frequenti sono l'otite media acuta, cioè un'infezione acuta di origine batterica o virale che in genere</i>	
	<i>accompagna un'infezione delle alte vie respiratorie, oppure l'ostruzione della</i>	
	16	

tuba di Eustachio (canale che collega il naso con l'orecchio) a seguito di un raffreddore o di una infiammazione delle adenoidi. In entrambi i casi, l'accumulo di secrezioni nell'orecchio medio determina la perforazione del timpano con dolore acuto e la fuoriuscita dell'infezione nel condotto uditivo. Traumi diretti sull'orecchio o l'uso improprio di cotton fioc possono allo stesso modo lesionare il timpano. L'otite media cronica può inoltre riacutizzarsi con la fuoriuscita di secrezioni purulente senza dolore a seguito di un episodio di infezione delle alte vie respiratorie oppure dall'ingresso di acqua nell'orecchio medio attraverso la perforazione della membrana timpanica durante il bagno o il nuoto". Tanto premesso, l'Organo perito interpellato ha concluso che: "Pur ammettendo che il sig. (...) possa essere incorso in uno o più episodi di otite barotraumatica durante i trasbordi in aereo/elicottero, non risulta in alcuna parte della documentazione né la ricorrenza di tali eventi né tantomeno una gravità tale da far intendere una benché minima valenza concausale nel determinismo della Sindrome di Ménière, il cui substrato fisiopatologico, come detto dianzi, riconosce ben altri meccanismi. Risulta invece dall'unico certificato allegato al ricorso che l'Ufficiale già nel 2004 presentava una sindrome caratterizzata da acufeni bilaterali (maggiori a sinistra) e una un'ipoacusia percettiva lieve a destra e moderata sinistra, chiaramente non correlabili a pregressi eventi traumatici e/o infettivi come testimonierebbe l'otoscopia definita "normale" ma verosimilmente riconducibili alla sindrome di Ménière sino a tale data misconosciuta. (...) la carenza di documentazione sanitaria utile alla ricostruzione cronologica del danno uditivo di cui soffre il ricorrente e la genericità dei fatti di servizio invocati (condizioni metereologiche, stress, esercitazioni di tiro, prolungati viaggi in aereo ecc...) a fronte di una malattia quale la Sindrome di Ménière di per sé sola sufficiente a giustificare l'infermità come

diagnosticata dalla CMO di Roma, porta questo UML a concordare pienamente con le argomentazioni espresse dal Comitato di Verifica a sostegno del diniego (...)”.

Con memoria del 3 maggio 2024, parte ricorrente ha chiesto che l’U.M.L. si pronunciasse anche sulla seconda parte del quesito circa la decorrenza e l’esatta ascrizione/classificazione tabellare della patologia, oltre che in replica alle considerazioni del CTP, secondo cui *“il caso riveste una certa complessità proprio per le caratteristiche della malattia di Menière e sulle scarse informazioni che ancora oggi abbiamo sulla genesi di questa patologia. Per tale motivo ritengo non condivisibile l’assertività con cui l’Ufficio Medico legale del Ministero della Salute ha negato il nesso di causa con i fatti di servizio (...)”.*

In data 18 giugno 2024 è stata acquisito al fascicolo informatico atto di rinuncia agli atti del processo, da parte del patrocinio del ricorrente, chiedendo *“alle controparti l’accettazione come da disponibilità manifestata e la conseguente dichiarazione di estinzione del processo senza pronuncia sulle spese.”.*

In data 26 giugno 2024, è prevenuta nota di accettazione della rinuncia agli atti da parte del Ministero della Difesa (*“preso atto della disponibilità manifestata dall’Inps e dal MEF, questa Direzione Generale dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio proposta dagli Avv.ti Giovanni Cussiol e Barbara De Nardi (,,,) depositata in data 14.06.2024, senza pronuncia sulle spese.”*).

All’udienza pubblica del 28 giugno 2024, questo Giudice rilevata la richiesta di rinuncia agli atti del giudizio depositata da parte attrice in data 18.06.2024 e accettata esplicitamente da tutte le controparti, come da note comunicate a mezzo p.e.c. e depositate da parte ricorrente in data 26.06.2024, ha dato la parola all’Avv. Sanguineti, che ha confermato l’adesione anche dell’I.N.P.S. alla richiesta attorea, riportandosi alla comunicazione in atti dell’Avv. Alberto

	Fuochi in cui era stata accettata la <i>“rinuncia al ricorso a spese compensate”</i> .	
	All’esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell’articolo 167, co. 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il presente giudizio verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servi-	
	zio della patologia lamentata dal ricorrente, già collocato in quiescenza, negata	
	nel provvedimento del Ministero della Difesa contestato, ai fini del riconosci-	
	mento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.	
	In data 18 giugno 2024 è stata acquisito al fascicolo informatico atto di rinuncia	
	agli atti del processo, da parte del patrocinio del ricorrente.	
	L’art. 110 c.g.c., al riguardo, applicabile anche al giudizio pensionistico in forza	
	dell’art. 7 stesso codice, prevede analogamente a quanto stabilito dall’art. 306	
	c.p.c., che: <i>“La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in</i>	
	<i>qualunque stato e grado della causa. (...) La rinuncia produce i suoi effetti solo</i>	
	<i>dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. (...) Le dichia-</i>	
	<i>razioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali,</i>	
	<i>verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giu-</i>	
	<i>dice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del pro-</i>	
	<i>cesso. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia</i>	
	<i>sulle spese”</i> . Per quanto tale norma del codice di giustizia contabile non speci-	
	fichi, diversamente da quanto stabilisce l’art. 306 c.p.c., che la rinuncia deve	
	essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecu-	
	zione del giudizio, è evidente che lo stesso deve essere interpretato nel senso di	
	ritenere necessaria l’accettazione soltanto della parte costituita e che avrebbe	
	interesse alla prosecuzione. Una diversa opzione ermeneutica, infatti,	
	19	

contrasterebbe con il principio di economia processuale. Per costante giurisprudenza, invece, la rinuncia alla domanda ovvero a singoli capi della medesima, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato, è immediatamente efficace a prescindere dall'accettazione della controparte, a differenza di quanto previsto dall'art. 110 c.g.c., in tema di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. *ex multis*, sez. Lombardia, n. 55/2017, n. 7/2018 e n. 73/2018; sez. Campania, n. 254/2019; Sez. Liguria, sent. n. 196 del 21.10.2021).

La rinuncia alla domanda (o all'azione) costituisce, infatti, il riflesso processuale del venir meno, sul piano sostanziale, della ragion d'essere della lite, ovvero del diritto sostanziale di cui è stata chiesta tutela giudiziaria.

Come si desume dal tenore letterale della norma, nella specie, l'esame del Giudicante è limitato alla regolarità della rinuncia del ricorrente e dell'accettazione delle controparti, mediante un sindacato meramente formale, in conformità alla natura dichiarativa, e non costitutiva, del successivo provvedimento adottato, senza che pertanto la disamina possa estendersi alle ragioni che possano aver determinato la rinuncia (cfr. Corte conti, Sez. Toscana, 13 luglio 2022, n. 186 e giur. cit.; Sez. I App., 20 maggio 1996, n. 33/A; Sez. Sicilia, n. 30.01.2017. n. 61; Sez. Liguria, 19 dicembre 2022, n. 115; Cass. Sez. VI, n. 25311 del 24 agosto 2022). Ne consegue che si può dichiarare l'estinzione del processo.

Nulla per le spese, in quanto, a sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda attorea

DICHIARA

	l'estinzione del processo.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza	
	Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il	
	deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.	
	IL GIUDICE	
	(Patrizia Esposito)	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	<i>Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi del ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati e non resi pubblici nelle banche dati ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.</i>	
	(Patrizia Esposito)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 16 luglio 2024	
	21	